

**DELIBERAZIONE 11 APRILE 2018**  
**233/2018/E/COM**

**APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA DI VERIFICHE ISPETTIVE NEI CONFRONTI DI**  
**IMPRESE ESERCENTI L'ATTIVITÀ DI VENDITA E DISTRIBUZIONE NEI MERCATI DI**  
**ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE, IN MATERIA DI ADEMPIMENTI CONNESSI**  
**ALL'UTILIZZO DEL SISTEMA INFORMATIVO INTEGRATO**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA**  
**RETI E AMBIENTE**

Nella 1014<sup>a</sup> riunione del 11 aprile 2018

- Premesso che l'Autorità, ai sensi della deliberazione 64/2018/A, opera, a far data dal 12 febbraio 2018, in regime di specifica *prorogatio* e visto il decreto-legge 10 aprile 2018, n. 30;
- ritenuto il presente provvedimento atto di ordinaria amministrazione.

**VISTI:**

- l'articolo 2, comma 12, lettera g) e comma 22 della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- la legge 13 agosto 2010, n. 129 (di seguito: legge 129/10);
- il decreto legge 24 gennaio 2012, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 (di seguito: legge 27/12);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente 10 novembre 2017, 740/2017/E/eel (di seguito: deliberazione 740/2017/E/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 21 dicembre 2017, 876/2017/A con cui l'Autorità ha approvato il Bilancio di previsione per l'esercizio 1 gennaio 2018 – 31 dicembre 2018;
- la deliberazione dell'Autorità 9 aprile 2018, 228/2018/A;
- il vigente Protocollo di Intesa relativo ai rapporti di collaborazione fra l'Autorità e la Guardia di Finanza (di seguito: Protocollo di Intesa).

**CONSIDERATO CHE:**

- l'articolo 2, comma 12, lettera g, della legge 481/95 prevede, tra l'altro, che l'Autorità controlli lo svolgimento dei servizi con poteri di ispezione, di accesso, di acquisizione della documentazione e delle notizie utili;
- l'articolo 2, comma 22, della legge 481/95, prevede che le imprese siano tenute a fornire all'Autorità, oltre a notizie e informazioni, la collaborazione per l'adempimento delle sue funzioni;

- la legge 129/10 ha previsto l'istituzione di un Sistema Informativo Integrato (di seguito: SII o Sistema) presso l'Acquirente Unico (di seguito: Gestore del SII), per la gestione dei flussi informativi relativi ai mercati dell'energia elettrica e del gas naturale, basato su una banca dati dei punti di prelievo e dei dati identificativi dei clienti finali;
- la legge 27/12 ha previsto che tale Sistema sia finalizzato anche alla gestione delle informazioni relative ai consumi di energia elettrica e di gas e che pertanto la banca dati del SII, il Registro Centrale Ufficiale raccolga, oltre alle informazioni sui punti di prelievo e ai dati identificativi dei clienti finali, anche i dati sulle relative misure dei consumi di energia elettrica e di gas;
- la disciplina del SII, stratificatasi nel corso degli anni con una serie di provvedimenti atti a regolare i vari processi correntemente gestiti nel tramite dello stesso, prevede che il Gestore del SII supporti l'Autorità nella definizione di specifiche tecniche e modalità operative di dettaglio che costituiscono parte integrante degli obblighi cui sono vincolati i soggetti regolati nell'utilizzo del medesimo;
- il Gestore del SII supporta altresì l'Autorità inviando a cadenze prestabilite relazioni puntuali sull'andamento dell'uso del SII in relazione ai vari processi e attività da questo gestiti;
- come disposto dall'Autorità con la deliberazione 740/2017/E/eel sono già state effettuate due verifiche ispettive presso esercenti l'attività di vendita di energia elettrica e l'attività di distribuzione dell'energia elettrica in materia di adempimenti connessi all'utilizzo del sistema informativo integrato;
- nel corso delle suddette verifiche sono emerse diverse criticità nell'applicazione della regolazione vigente.

**RITENUTO OPPORTUNO:**

- procedere all'approvazione di un nuovo programma annuale di controlli al fine di proseguire con le verifiche sul rispetto degli adempimenti nell'uso del SII, estendendone l'ambito dal solo mercato elettrico anche al mercato del gas naturale;
- individuare le imprese da assoggettare alle verifiche sulla base delle anomalie riscontrate dai principali indicatori di funzionamento del SII nonché tenendo conto delle segnalazioni pervenute all'Autorità

**DELIBERA**

1. di approvare il programma di 4 (quattro) verifiche ispettive, da attuare entro il 31 dicembre 2018, nei confronti di imprese esercenti l'attività di vendita e di distribuzione nei mercati di energia elettrica e gas naturale secondo le modalità definite nel documento "Verifiche ispettive nei confronti di imprese esercenti l'attività di vendita e l'attività di distribuzione nei mercati di energia elettrica e gas

- naturale in materia di adempimenti connessi all'uso del Sistema Informativo Integrato: oggetto e modalità di effettuazione" allegato alla presente deliberazione, di cui forma parte integrante e sostanziale (*Allegato A*);
2. di disporre che le singole operazioni ispettive, di cui al punto 1, siano effettuate congiuntamente o disgiuntamente, da personale dell'Autorità e da militari del Nucleo Speciale per l'energia e il sistema idrico della Guardia di Finanza, nel quadro del vigente Protocollo di Intesa, previa notifica, con preavviso non inferiore a 3 (tre) giorni lavorativi, al singolo esercente interessato di un avviso recante l'indicazione del giorno e dell'ora in cui saranno effettuate le operazioni ispettive;
  3. di notificare il presente provvedimento agli esercenti interessati mediante invio con Posta Elettronica Certificata (PEC);
  4. di dare mandato al Direttore della Direzione Accountability e Enforcement dell'Autorità di trasmettere il presente provvedimento al Nucleo Speciale per l'energia e il sistema idrico della Guardia di Finanza e di provvedere affinché siano inviate le lettere di richiesta di cui all'articolo 5 del Protocollo di Intesa e gli avvisi di cui al precedente punto 2;
  5. di provvedere alla copertura finanziaria della spesa complessiva prevista per la Guardia di Finanza, a valere sul codice conto U.1.03.02.11.000 – Prestazioni professionali e specialistiche del bilancio di previsione dell'Autorità per l'esercizio 1 gennaio - 31 dicembre 2018;
  6. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

11 aprile 2018

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*